

ee 6861

19445/03

M

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto
Tributaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo RIGGIO - Presidente - R.G.N. 6008/00
- Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere - Cron. 38144
- Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere - Ud.24/06/03
- Dott. Ettore FERRARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 68614

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PERUGIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MORICONI, difeso dall'avvocato ANNIBALE SERAFINO CASTALDO, giusta procura a margine;

- **controricorrente** -

2003

1694

avverso la sentenza n. 193/99 della Commissione



tributaria regionale di PERUGIA, depositata il
02/08/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe
FALCONE;

udito, per il resistente, l'Avvocato GUGLIELMO
CASTALDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha chiesto il rimborso del 50% dell'Irpeg pagata per il periodo 1995/96, ritenendo di avere diritto al beneficio di cui all'art. 6 d.p.r. n.601/73, ed ha poi impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione.

La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge per riconoscere il beneficio. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

La Fondazione ha resistito con controricorso e con memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.38 del d.p.r. n.602/73, 6 d.p.r. n.601/73, 10 bis l.n.1745/62 e 14 disp. sulla legge in generale, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, sul presupposto che l'istanza di rimborso presentata dalla Fondazione è inammissibile (non concernendo un errore materiale o una duplicazione o l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento), e sul rilievo che il beneficio richiesto dalla Fondazione non compete, attesa la natura commerciale della attività svolta. In particolare, ha sostenuto che non è vero che l'agevolazione in questione sia necessariamente applicabile in concreto al soggetto la cui attività esclusiva o prevalente non risulti commerciale, essendo necessario accertare invece "l'esclusività degli scopi culturali, a cui la norma fiscale in rassegna ha inteso condizionare l'ammissione delle fondazioni alla agevolazione". Ha aggiunto che nella specie i fini di interesse sociale sono perseguiti solo "preminentemente", e che tale "preminenza" non esclude altri fini di diversa natura ed in diversi settori.

Ha richiamato il parere n.103/1995 reso dal Consiglio di Stato, secondo il quale:


- a) le norme agevolative (tra cui l'art.6 citato, che non comprende le Fondazioni bancarie) non possono essere interpretate analogicamente o estensivamente;
- b) la gestione delle partecipazioni costituisce il fine principale delle fondazioni bancarie, sicchè esse non possono essere identificate come "istituti di istruzione" o come "istituti di studio" o come enti di assistenza.

Ha evidenziato, infine, come l'art. 12, comma 2 del d.lgs. n.153/99, che ha esteso alle fondazioni bancarie le agevolazioni fiscali è norma innovativa, che esclude la possibilità di riconoscere tale beneficio per il passato, tranne che alla modifica legislativa non si voglia attribuire il carattere della inutilità.

La Fondazione ha contrastato questa impostazione e nella memoria ha richiamato la sentenza n.6607/02 resa dalla Cassazione, che ha riconosciuto il beneficio ad una Fondazione bancaria per un periodo precedente al 1999.

Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Innanzitutto, non sussiste l'inammissibilità della richiesta di rimborso dal momento che la previsione contenuta nell'articolo 38 del d.p.r. n.602/73 è ampia e comprende anche l'ipotesi della inesistenza



totale o parziale dell'obbligo di versamento, ipotesi di cui qui si discute. La fonte dell'obbligazione tributaria è la legge e certamente può essere chiesto il rimborso delle somme il cui pagamento non trova fondamento nella legge. Le Sezioni Unite hanno chiarito (sentenza n.17394/02) che il contribuente ha il diritto di rilevare gli errori e le inesattezze compiuti nella redazione della dichiarazione, siano essi di fatto o di diritto, testuali o extratestuali, al fine di "sottrarsi all'assoggettamento ad oneri tributari più gravosi di quelli ai quali per legge egli può, e deve, essere sottoposto".

Nel merito, questa Corte, con la sentenza n.6607/02, ha affrontato la questione di cui qui si discute ed ha deciso che "Deve essere riconosciuto il beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota Irpeg, giusta il disposto dell'art. 6 d.p.r. n. 601/1973, alla Compagnia San Paolo, attesa la natura di fondazione bancaria dotata di personalità giuridica con finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, che si limita ad amministrare le partecipazioni derivanti dal conferimento della propria azienda bancaria ad una società per azioni ed a destinare i relativi dividendi agli scopi statutari senza fini di lucro". In questa sentenza, è stata innanzitutto affermata la strumentalità (rispetto al perseguimento degli altri fini) della attività di amministrazione delle partecipazioni nell'ambito della società conferitaria dell'azienda bancaria, ed è stata poi affermata la natura non innovativa della normativa contenuta nella legge n.461/98 e nel decreto legislativo n.153/99 per quegli enti "che abbiano perseguito le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale anche negli esercizi precedenti".

Ritiene la Corte che nella specie non sono emersi elementi nuovi, idonei a fare modificare l'orientamento testè richiamato, che merita quindi di essere condiviso.

Va comunque rilevato che l'attività di amministrazione delle partecipazioni nella società conferitaria dell'azienda bancaria, nel contesto della evoluzione normativa emergente dalla legge n.218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dalla legge n.461/1998 e dal decreto legislativo n.153/1999, è intesa come attività strumentale delle Fondazioni e sicuramente non come l'oggetto principale delle stesse, dal momento che le norme più recenti hanno da una parte sancito espressamente la spettanza delle agevolazioni tributarie per le Fondazioni (art. 12 d.lgs. n.153/99), e dall'altro hanno incentivato la dismissione delle partecipazioni medesime (art. 13 del d.lgs. n.153/99, che ha escluso dal reddito imponibile le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni entro un certo termine). E' a questo punto evidente che, se l'attività di amministrazione fosse stata la principale per la Fondazione, l'incentivazione della dismissione non sarebbe stata possibile senza mettere in discussione l'esistenza stessa dell'ente.

La prima norma che riconosce espressamente il beneficio del 50% dell'Irpeg alle Fondazioni bancarie è quella contenuta nell'art. 12 d.lgs.n.153/99. Si tratta, allora, di stabilire se tale norma ha natura interpretativa e si applica anche per il passato (essendo presente già nell'ordinamento il principio dell'agevolazione), o se tale norma ha natura innovativa e si applica solo per il futuro.



La tesi della natura interpretativa trova conforto oltre che nella lettera della disposizione nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n.3194 del 1997 (poi diventata legge 461/98), nella quale è scritto che “La legge Amato ha sufficientemente sviluppato la disciplina fiscale delle società conferitarie, ma ha lasciato alcuni dubbi circa il regime fiscale degli enti che residuano dopo il conferimento dell’azienda bancaria. In particolare, si reputa opportuno introdurre un regime fiscale agevolato che tenga conto della particolare meritevolezza degli scopi perseguiti. Tale regime si fonda sul presupposto che agli enti conferenti spetti già l’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, nelle ipotesi, di gran lunga le più frequenti, in cui essi possono considerarsi enti non commerciali. Agli enti conferenti è applicabile pertanto la riduzione al 50% dell’Irpeg prevista dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni, purchè perseguano fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e della sanità, previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356”.

Al fine di esplicitare meglio questa impostazione e di fugare ogni possibilità di dubbi, nel testo dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n.153/99, si è fatto riferimento alle fondazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della norma e non aventi natura di enti commerciali con l’espressione “abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell’art. 12 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n.356, e successive modificazioni”. Questa espressione lascia chiaramente intendere che la norma si riferisce al passato ed ha, in questo ambito, natura di interpretazione autentica per quelle Fondazioni che non hanno avuto natura di enti commerciali ed hanno perseguito “prevalentemente” (e non esclusivamente) fini di interesse pubblico e di utilità sociale, e che hanno presentato di fatto le condizioni per usufruire dell’agevolazione.

Nella specie, la Commissione Regionale ha accertato che l’attività principale della Fondazione è quella di perseguire le finalità di ente con interesse pubblico e di utilità sociale, e che l’amministrazione della partecipazione nella società costituisce una attività secondaria, che fornisce le rendite necessarie al perseguimento degli scopi statutari. Su queste basi, allora, il ricorso va rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 24.6.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.


Il cons. est.

Dr. Giuseppe Falcone



Il Presidente

Dr. Ugo Riggio



IL CANCELLIERE
dott. Luigi Ruffano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 8 DIC. 2003

oggi,

IL CANCELLIERE
dott. Luigi Ruffano

